

Faq Entrate

Fuori dal concordato la Snc che diventa impresa individuale — p.30

Fuori dal concordato la Snc che diventa impresa individuale

Faq Entrate

La modifica sostanziale soggettiva determina una causa di cessazione

Giorgio Gavelli

Sono ancora una volta le cause di cessazione e decadenza dal concordato preventivo biennale (Cpb) le "protagoniste" di due nuove Faq diffuse dall'agenzia delle Entrate. La prima riguarda una causa di cessazione, determinata dalla «trasformazione atipica» da società di persone a impresa individuale. Nel settembre 2025 una società in nome collettivo (Snc), fino ad allora composta da due soci e aderente al Cpb 2024-2025, resta con un unico socio, il quale acquista la quota dall'altro e dichiara in atto di voler proseguire come imprese individuale, aprendo allo scopo una nuova partita Iva. Tanto ai fini delle imposte sui redditi (circolare 54/E/2002) quanto ai fini Iva, l'operazione è trattata alla stregua di una trasformazione, nel senso che non fa emergere alcuna plusvalenza e si opera in continuità di valori. Diversamente, ai fini delle imposte indirette, la stessa operazione configura lo scioglimento della società a cui segue l'assegnazione dell'intero

complesso aziendale all'unico socio superstito (circolare 18/E/2013) e così è inquadrata dalla Cassazione (sentenza 3671/2007). Conseguentemente, ai fini del concordato, si determina una modifica sostanziale soggettiva, che, secondo l'Agenzia, pur non essendo disciplinata specificatamente dall'articolo 21 del Dlgs 13/2024, rientrerebbe nella ratio applicativa. Ne consegue che, ferma restando la validità del concordato per l'anno 2024 (nonché dell'eventuale ravvedimento sugli anni pregressi sino al 2022 qualora opzionato dalla Snc), nel 2025 si verifica la cessazione degli effetti della proposta e sia la società di persone che l'impresa individuale – nelle relative dichiarazioni – dovranno inserire il reddito effettivo e non quello concordato.

L'altra risposta attiene, invece, a una causa di decadenza, e più precisamente a quella che si verifica quando si presenta una dichiarazione integrativa che (in base all'articolo 22, comma 1, lettera b, del decreto concordato) contiene dati e informazioni che determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta (Vpn) «rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato». Premesso che la decadenza sussiste solo quando le integrazioni o le modifiche di-

chiarative, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta, determinano un minor reddito/Vpn oggetto del concordato per un importo superiore al 30% (circolare n. 9/E/2025) e che la proposta non si "aggiorna" essendo il calcolo finalizzato solo alla verifica della decadenza (Faq 1 del 15 dicembre 2025), il dubbio riguarda le modalità di calcolo di questa soglia del 30 per cento. A tal proposito, per l'agenzia delle Entrate, secondo un'interpretazione letterale e sistematica, il calcolo della variazione del 30% deve essere riferito al reddito concordato prima delle integrazioni. Ad esempio, supponendo che il reddito accettato dal contribuente sia pari a 150, mentre la proposta reddituale che sarebbe scaturita se fosse stati dichiarati i dati poi corretti con l'integrativa sarebbe stata pari a 200, la differenza (50) determina la decadenza dal Cpb poiché tale variazione supererebbe il limite del 30% calcolato sul reddito concordato ($30\% \text{ di } 150 = 45$). È fondamentale, pertanto, verificare sempre quale sarebbe stata la proposta di Cpb ai fini del reddito (e del Vpn Irap) con i dati che si vanno a modificare, in modo da avere il parametro di riferimento per comprendere se la soglia del 30% (calcolata sul dato accettato) sia stata superata o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CESSAZIONE E DECADENZA

Sono ancora una volta le cause di cessazione e decadenza dal concordato preventivo biennale (Cpb) le "protagoniste" di due nuove Faq diffuse ieri dall'agenzia delle Entrate.



L'altro chiarimento

La variazione del 30%

Nell'altra Faq pubblicata dalle Entrate il quesito riguarda la modalità di calcolo della variazione del 30% del reddito o della produzione netta, al fine di determinare la decadenza dal

Cpb in base all'articolo 22 del Dlgs 13/2024. Secondo la risposta «il calcolo della variazione del 30% si ritiene debba essere riferito al reddito concordato (prima delle integrazioni)».